

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE
E L'UTILIZZO DI AMBIENTI ED INFRASTRUTTURE
SCOLASTICHE A SOGGETTI
ESTERNI ALLA SCUOLA.**

Approvato dal Consiglio Di Istituto con delibera num. 6 della seduta del 30 giugno 2016



PREMESSA:

Le norme che seguono hanno la finalità di regolamentare la fruizione di ambienti ed infrastrutture scolastiche alle istituzioni presenti sul territorio, nello spirito della più ampia collaborazione e cooperazione tra le istituzioni interessate.

Sono quindi oggetto del presente regolamento la palestra coperta, la palestra scoperta, le aule, le aule multimediali, la sala "Ubaldo Romano" e i laboratori didattici.

Inoltre, si rammentano le norme di rango superiore, a valle delle quali interviene il presente regolamento, esse sono:

- Il DLgs 81/2008, che individua il Dirigente Scolastico quale datore di lavoro;
- Il D.l. 44/2001 che regola la concessione dei locali scolastici.

SEZIONE PRIMA: CRITERI GENERALI

Art. 1 - Precedenza per l'utenza scolastica

L'uso degli ambienti scolastici oggetto del presente regolamento è riservato prioritariamente agli studenti dell'Istituto per lo svolgimento delle attività didattiche; pertanto, anche in caso di concessione di utilizzo a terzi, le attività didattiche svolte dagli studenti dell'Istituto avranno, a prescindere, la precedenza assoluta.

SEZIONE SECONDA: CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DELLE PALESTRE

Art. 2 – Criteri per la concessione delle palestre

La palestra scolastica potrà essere concessa ad altre istituzioni scolastiche e ad associazioni sportive affiliate a federazioni o ad enti di promozione sportiva riconosciuti per lo svolgimento di attività e manifestazioni sportive coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola e tenendo presente che le attività sportive devono essere compatibili con la specificità della struttura e dovranno aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curricolari ed extracurricolari destinate agli studenti interni e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.



Art. 3 – Modalità e termini per la presentazione di istanze di concessione delle palestre

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante del richiedente, sarà rivolta all'Ente Locale proprietario della struttura e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.
2. L'istanza dovrà pervenire all'inizio di ciascun anno scolastico, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola; per le istanze che perverranno a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, farà fede la data indicata dal timbro postale. È possibile recapitare l'istanza anche a mezzo posta elettronica certificata.
3. La richiesta dovrà contenere l'indicazione del richiedente, l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere, la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra, la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva.

Art. 4 – Limitazioni alla concessione delle palestre

1. La concessione non sarà rilasciata ad Associazioni che perseguono fini di lucro.
2. L'utilizzo delle palestre sarà riservato esclusivamente al concessionario e non è consentita la cessione a soggetti terzi
3. La concessione è limitata alle attività di allenamento, escludendo le attività agonistiche e la presenza di pubblico.
4. Per ogni singola palestra, la concessione dovrà prevedere l'utilizzo di una sola associazione sportiva per ciascun turno nella giornata.
5. Nel caso in cui più associazioni dovessero richiedere l'utilizzo dei locali nello stesso giorno ed ora, atteso quanto regolamentato dal precedente comma 4, per la concessione si procederà nel seguente modo:
 - a. Prioritariamente saranno inviate le associazioni a riformulare la richiesta di utilizzo al fine di eliminare la sovrapposizione sollevando la scuola da decisioni che penalizzerebbero comunque una o più associazioni;
 - b. Nel caso in cui le stesse associazioni non dovessero arrivare ad un accordo condiviso, sarà concessa preferenza all'associazione che avrà raggiunto con l'ente proprietario un accordo per sostenere la realizzazione di lavori di miglioria agli ambienti;



- c. Nel caso in cui non dovessero ricorrere i casi dei commi precedenti, sarà data preferenza all'associazione che per prima avrà presentato la richiesta all'ente proprietario.

Art. 5 – Prescrizioni in materia di sicurezza

1. Il concessionario, che riceverà l'autorizzazione ad utilizzare la palestra, assumerà, per tutto l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni.
2. Il concessionario, ovvero il legale rappresentante dell'Associazione, per tutto il periodo di concessione della palestra, sarà il responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza.
3. Il concessionario, dopo aver preso visione del documento sulla sicurezza redatto dal Dirigente Scolastico, rilascerà dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

Art. 6 – Doveri del concessionario

1. Il concessionario assumerà a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio della palestra, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento
2. Il concessionario è tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature sportive della scuola pena la revoca della concessione.
3. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività sportiva di cui sia carente la struttura potrà essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.
4. La scuola non assume in alcun caso veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introdurrà nella palestra della scuola.
5. Il concessionario sarà tenuto a comunicare, pena la revoca dell'assegnazione, entro e non oltre 30 giorni dall'avvio delle attività l'effettivo utilizzo della palestra assegnata, nonché il numero degli utenti coinvolti nella attività sportiva che sarà esercitata e che non può superare, in nessun caso, il limite massimo consentito dalla normativa sulla sicurezza comprensivo anche degli istruttori per ciascun turno di utilizzo.
6. L'accesso alla palestra sarà consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se sono assistiti dagli istruttori dell'Associazione ed è fatto assoluto divieto di accesso per tutti coloro che non partecipano alla attività sportiva.



7. È vietato l'utilizzo della palestra al di fuori delle giornate e degli orari stabiliti pena la revoca della concessione.

8. Gli istruttori dovranno fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso.

9. Al momento della consegna della palestra e relative pertinenze oggetto di concessione, il concessionario dovrà sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato della palestra e relative pertinenze e nel quale saranno elencate le attrezzature nonché il loro stato di utilizzo.

10. Il concessionario, al termine del periodo concesso dovrà rilasciare la palestra e le relative pertinenze nello stato di fatto esistente al momento della consegna. È espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

11. In qualsiasi momento il concessionario dovrà consentire l'accesso al personale incaricato dell'Ente proprietario o della scuola per effettuare verifiche.

Art. 7 – Responsabilità del concessionario


Il concessionario assumerà pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso della palestra, dall'utilizzo delle relative pertinenze e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. A tal fine i concessionari saranno tenuti a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa rilasciando espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 8 – Sospensione delle attività

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso della palestra e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 9- Adempimenti del concessionario in caso di rinuncia

Il concessionario della palestra che dovesse rinunciare all'utilizzo, dovrà darne immediata comunicazione all'Ente proprietario e al Dirigente Scolastico.



SEZIONE TERZA: CRITERI GENERALI PER L'UTILIZZO DI TUTTI GLI ALTRI AMBIENTI SCOLASTICI

Art. 10 – Criteri per la concessione

Le aule, le aule multimediali, i laboratori didattici e la sala "Ubaldo Romano" potranno essere concessi temporaneamente ad altre istituzioni scolastiche o ad altri soggetti esterni per lo svolgimento di attività e manifestazioni coerenti con la funzione educativa e di promozione culturale, sociale e civile della scuola e tenendo presente che le attività stesse devono essere compatibili con la specificità della struttura e dovranno aver luogo al di fuori dell'orario di svolgimento delle attività curriculari ed extracurriculari destinate agli studenti interni e previste nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.

Art. 11 – Modalità e termini per la presentazione di istanze di concessione dei locali

1. L'istanza di concessione, recante la firma del legale rappresentante del richiedente, sarà rivolta all'Ente Locale proprietario della struttura e, per conoscenza, al Dirigente Scolastico interessato.
2. L'istanza dovrà pervenire, con qualsiasi mezzo, direttamente presso l'ufficio di protocollo della scuola almeno quindici giorni prima della data prevista per la manifestazione;
3. La richiesta dovrà contenere l'indicazione del richiedente, l'indicazione della sede legale con indicazione completa dell'indirizzo, del codice fiscale e/o della partita IVA, l'indicazione delle finalità, dei destinatari e del programma dell'attività che si intende svolgere, la data presumibile di inizio e termine dell'attività con l'indicazione del numero dei giorni e delle ore necessarie per ogni settimana nonché il numero massimo di persone che avranno accesso alla palestra, la dichiarazione di accettazione integrale del presente Regolamento senza alcuna riserva.

Art. 12 – Limitazioni

1. La concessione non sarà rilasciata per fini commerciali e speculativi;
2. Nel caso in cui più soggetti dovessero richiedere l'utilizzo dei locali nello stesso giorno ed ora, sarà concesso l'utilizzo all'associazione che per prima avrà presentato richiesta e, contemporaneamente, saranno invitate le altre associazioni a rimodulare le



richieste stesse.

Art. 14 – Doveri del richiedente

1. Il richiedente assumerà a proprio carico le spese per la pulizia e per il presidio dei locali, nonché per il personale necessario allo svolgimento dell'attività anche se già dipendente di questa istituzione scolastica, pena la revoca della concessione dietro constatazione del mancato adempimento
2. Il richiedente sarà tenuto al rispetto degli orari stabiliti, ad un comportamento corretto durante l'attività e alla salvaguardia delle attrezzature della scuola.
3. Eventuale materiale necessario all'espletamento della attività di cui sia carente la struttura potrà essere introdotto nella stessa solo dopo presentazione di richiesta scritta e ricevuta autorizzazione scritta da parte del dirigente scolastico.
4. La scuola non assume in alcun caso veste di depositario o di custode dei beni mobili che il concessionario introdurrà nella palestra della scuola.
5. Al momento della consegna dei locali oggetto di concessione, il richiedente dovrà sottoscrivere un verbale di presa visione dello stato nel quale saranno elencate le attrezzature nonché il loro stato di utilizzo.
6. È espressamente vietata la utilizzazione di locali e di attrezzature che non siano state previste all'atto della concessione.

Art. 15 – Responsabilità del concessionario

Il richiedente assumerà pienamente ed incondizionatamente ogni responsabilità civile, patrimoniale e penale per danni che possono derivare a persone e cose dall'uso dei locali e delle attrezzature presenti, siano essi imputabili al concessionario stesso che a terzi, esonerando il Dirigente Scolastico e l'ente proprietario da eventuali responsabilità. A tal fine i concessionari saranno tenuti a sottoscrivere adeguata polizza assicurativa rilasciando espressa dichiarazione liberatoria.

Art. 16 – Sospensione delle attività

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere circostanze impreviste ed urgenti, il dirigente scolastico può esigere con effetto immediato l'uso dei locali e delle attrezzature, per il tempo strettamente necessario, previa motivata comunicazione.

Art. 13 – Prescrizioni in materia di sicurezza

Via Filippo Smaldone, 84129 Salerno C.F.: 95140370651	tel.: 089338532 fax.: 089522147	Web Site: www.iisgalilei.it	e-mail: sais046001@istruzione.it pec: sais046001@pec.istruzione.it
----------------------------------------------------------	------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Il soggetto che riceverà l'autorizzazione all'utilizzo dei locali, assumerà, per tutto l'arco temporale di utilizzo, ogni adempimento e responsabilità previsto dalla normativa in materia di sicurezza e dal Dlgs 81/2008 e successive modifiche o integrazioni e sarà il solo responsabile ai fini della normativa sulla sicurezza per quanto di propria competenza; parimenti rilascerà dichiarazione scritta di aver ottemperato a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto di propria competenza.

SEZIONE QUARTA: NORME GENERALI

Art 17- Pubblicità del regolamento

Al presente regolamento dovrà essere assicurata ampia pubblicità; copia dello stesso sarà affissa all'albo e pubblicata sul sito web dell'istituto.

Art. 18- Rinvio alle norme generali

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alla normativa vigente, nonché ai regolamenti provinciali.

Art. 19- Durata ed entrata in vigore

Il presente regolamento ha carattere permanente; le sue modifiche devono essere deliberate dal Consiglio di Istituto.

Il presente regolamento entra in vigore immediatamente e/o secondo i termini e le modalità di approvazione da parte del Consiglio d'Istituto.

Art. 20- Norme transitorie

Dal momento della sua entrata in vigore, il presente regolamento si applica anche alle richieste di utilizzo delle palestre o degli altri ambienti scolastici che non siano state ancora evase dall'istituzione scolastica.